



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sin.Tel., per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di ausili terapeutici vari per disabili (classi 2a e 2b allegato 5 al DPCM 13/01/2017) occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con possibilità di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi.

Lotti n. 6

Numero gara: xxxxxxxx

1 - OGGETTO CONTRATTO

Il presente documento ha come oggetto la Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 finalizzato alla fornitura di ausili terapeutici vari per disabili (classi 2a e 2b allegato 5 al DPCM 13/01/2017) occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria.

La procedura di gara è costituita da n. 6 lotti, avrà durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

L'operatore economico che presenterà offerta alla presente procedura di gara non potrà partecipare alla procedura di gara indetta da questa Stazione appaltante per l'aggiudicazione del "Servizio di gestione manutentiva e della logistica distributiva di "Ausili per disabili



(Allegato 1 Elenchi 1 e 2 del D.M. 332/1999)” di proprietà delle AA.SS.LL. delle regioni Liguria e Valle d’Aosta”.

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti e, in particolare, alla Direttiva 43/92 o al Regolamento UE 2017/745 ed alle ulteriori eventuali normative vigenti nella materia (es. ISO 13485:2016 ecc.).

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016), assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo, addivenendo non all’individuazione di un unico aggiudicatario ma all’aggiudicazione di un Accordo Quadro ex art. 54 - comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, con i primi tre Operatori Economici classificati nella graduatoria di ciascun lotto, onde garantire, per le diverse necessità cliniche o in particolari condizioni, la scelta dell’ausilio più adeguato tra i qualificati.

La Stazione Appaltante si riserva l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro anche in presenza di un’unica offerta valida da graduatoria finale.

Gli appalti specifici saranno affidati dagli Enti aderenti alla convenzione di Accordo Quadro, senza riapertura del confronto competitivo, ad uno o più degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, sulla base del c.d. “criterio della scelta clinica” ovvero previa adeguata motivazione della scelta.

L’adeguata motivazione non è richiesta in caso di affidamento all’aggiudicatario primo classificato nella graduatoria di Accordo Quadro.

La fornitura deve comprendere:

- a) il servizio di consegna a domicilio dell’assistito (salvo sia richiesta la consegna a magazzino o presso strutture delle AA.SS.LL. aderenti alla presente procedura). La consegna deve essere effettuata all’interno del domicilio dell’assistito. A tutela della dignità e della riservatezza dell’assistito la consegna a domicilio deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2019 in materia di protezione dei dati personali;
- b) per i dispositivi ricompresi nell’elenco 2b allegato al DPCM 12/1/2017 “*Ausili di serie pronti all’uso*” di cui ai lotti **1, 2, 3, 4** sono richiesti i servizi di installazione dell’ausilio (garantendo laddove necessario la compatibilità tra dispositivi), la regolazione necessaria per l’eventuale adattamento dell’ausilio alle caratteristiche dell’assistito, la messa in uso del dispositivo per garantirne la piena e sicura fruibilità da parte dell’assistito. Tali servizi sono a totale carico del fornitore e devono essere realizzati da personale specializzato;
- c) per i dispositivi ricompresi nell’elenco 2a allegato al DPCM 12/1/2017 “*Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato*” di cui al lotto **6**, l’installazione e la messa in opera devono essere effettuati da un tecnico abilitato che dovrà anche



provvedere all'eventuale adattamento del dispositivo alle caratteristiche dell'assistito stesso. Il costo del tecnico abilitato è stato incluso, con voce separata, nel calcolo della base d'asta per un impegno standard di 2 (due) ore lavorative ad ausilio funzionale ed è pertanto incluso nella fornitura, su indicazione del centro prescrittore.

Trattandosi di dispositivi che ricadono sia nell'elenco 2a "Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato" allegato al DPCM 12/1/2017 sia nell'elenco 1-bis di cui all'art. 30-bis del D.L. n. 50/2017 come modificato dalla L. n. 96/2017, è stato incluso con voce separata, nel calcolo della base d'asta, il costo del tecnico abilitato per un impegno orario standard di n. 3 (tre) ore lavorative ad ausilio funzionale.

- d) Per i dispositivi ricompresi nell'elenco 1-bis di cui l'art. 30-bis del D.L. n. 50/2017 come modificato dalla L. n. 96/2017 inclusi nel lotto **5**, è richiesto l'intervento del tecnico abilitato che provveda all'individuazione ed alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie. Il costo del tecnico abilitato è stato incluso, con voce separata, nel calcolo della base d'asta per un impegno standard di 2 (due) ore lavorative ad ausilio funzionale ed è pertanto incluso nella fornitura, su indicazione del centro prescrittore.
- e) la formazione ed informazione all'utente e/o al suo care giver; contenuti della formazione erogata; eventuali prove pratiche di addestramento;
- f) il verbale di avvenuta consegna e adeguata informazione/formazione/addestramento all'uso, sottoscritto dall'assistito o da chi per esso.
- g) l'installazione e messa in servizio al domicilio dell'utente garantendo, laddove necessario, la compatibilità con eventuali altri dispositivi, seguite dal collaudo funzionale degli ausili comprovato dal rilascio di apposito verbale;
- h) il servizio di manutenzione e riparazione full service degli ausili, nonché disponibilità dei pezzi di ricambio per tutta la durata della garanzia-offerta (minimo due anni) mediante assistenza tecnica garantita entro 8 ore lavorative dalla chiamata con risoluzione del problema entro 5 gg lavorativi ed eventuale disponibilità a fornire apparecchio sostitutivo per riparazioni in tempi superiori ai 5 gg. su richiesta della ASL;
- i) sostituzione dell'ausilio, senza costi per l'Azienda sanitaria ordinante, se non riparabile, con l'eccezione dei danni causati per colpa dell'utente;

Quanto sopra dovrà essere illustrato e presentato nel Progetto Tecnico comprensivo di eventuali ulteriori servizi o prestazioni aggiuntive o integrative a quelle richieste, purché attinenti all'oggetto



complessivo del presente Appalto, comprese nel prezzo complessivo offerto (non potranno avere quotazione separata o alternativa ad altre prestazioni).

In caso nella gamma della ditta offerente siano disponibili ulteriori “aggiuntivi prescrivibili” connessi alle classi di riferimento dei prodotti oggetto di gara, nonché altri dispositivi ed accessori attinenti all’apparecchiatura, ancorché non necessari e/o non richiesti, gli stessi devono essere quotati nell’allegato modello M6 bis “*Offerta economica dettaglio prezzi*”; tali prodotti non saranno oggetto di valutazione e non saranno ricompresi nel valore complessivo del lotto ma potranno essere acquistati dagli Enti aderenti alla convenzione.

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa in materia.

La Ditta dovrà produrre documentazione tecnica relativa ai dispositivi nella quale devono essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti.

Al fine di una più approfondita valutazione tecnica dei dispositivi offerti, la ditta potrà essere invitata a presentare specifica campionatura in visione con incaricato della ditta per la sessione dimostrativa.

Gli articoli offerti devono essere coperti da garanzia di almeno 2 anni (precisare i termini della garanzia nel progetto tecnico).

2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla stipula della Convenzione di fornitura con possibilità di rinnovo contrattuale di ulteriori **24** mesi.

3 - REQUISITI TECNICI GENERALI

Per ogni prodotto in gara, i requisiti tecnici generali, pena l’esclusione dalla gara, sono quelli dettati nel DPCM del 12/01/2017 dove vengono definiti i Nuovi LEA:

LOTTI	SUB	Descrizione lotto	Codice NT
1	AUSILI PER EVACUAZIONE ISO 09.12		
	1	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, appoggiaipiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.	09.12.03.006



2	sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti, due ruote grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo wc, appoggipiedi regolabili in altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.	09.12.03.012
3	barella per doccia	09.12.03.015
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER SEDIE A COMODA		
a	regolazione dell'inclinazione dello schienale	09.12.91.003
b	regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)	09.12.91.006
c	prolunga dello schienale	09.12.91.012
d	cinghia a bretellaggio	09.12.91.015
ausili per l'orientamento ISO 12.39		
4	bastone tattile (bianco), rigido	12.39.03.003
5	bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico canna leggera in alluminio con manico di plastica, coperto di nastro (o sostanza) riflettente per visibilità notturna, puntale di plastica, corredato di custodia	12.39.03.006
ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio ISO 12.03		
6	Stampella canadese antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile), puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura.	12.03.06.003
7	stampella canadese antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore	12.03.06.006
8	stampella con appoggio ascellare: sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza e puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito.	12.03.12.009
9	tripode: impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, portata non inferiore a 100 Kg; la prescrizione dovrà indicare la ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito.	12.03.16.003
10	quadripode impugnatura anatomica e in materiale antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di appoggio al terreno ad alto attrito, portata non inferiore a 100 Kg; la prescrizione dovrà indicare la ampiezza della base di appoggio (larga o stretta) in relazione alle esigenze dell'assistito.	12.03.16.006
ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia ISO 12.06		
11	deambulatore con quattro puntali rigido	12.06.03.003



12	deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza ciascun lato del telaio si muove in maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali in gomma anti-scivolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse, portata massima almeno Kg 100; indicato quando l'utente ha un buon controllo degli arti superiori ed è frequente l'uso in ambienti angusti.	12.06.03.006
13	deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali	12.06.06.003
14	deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo.	12.06.06.006
15	deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio portaborse ed eventualmente porta-bastone.	12.06.09.003
16	girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.	12.06.12.003
17	girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio.	12.06.12.006
ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia ISO 09.33		
18	sedile da doccia fisso a parete	09.33.03.003
19	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile	09.33.03.006
20	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli	09.33.03.009
21	sedia basculante per doccia con ruote	09.33.03.012
22	sedile girevole per vasca da bagno	09.33.03.015



2	PROTESI NON DI ARTO ISO 06.30		
	1	Protesi mammaria esterna definitiva atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisioanatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).	06.30.18.006
	2	protesi mammaria esterna parziale dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).	06.30.18.009
3	ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito) ISO 04.33		
	1	cuscino in fibra cava siliconata costituito da una sacca in tessuto traspirante, asportabile, in genere, trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 12 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovrà essere compreso tra 6 e 9 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto	04.33.03.003
	2	cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona), può essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.	04.33.03.012



3	<p>cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, con cerniera); è realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposta per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il microinterscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	04.33.03.015
4	<p>cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; è realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm circa di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.</p>	04.33.03.018
5	<p>materasso ventilato in espanso composito costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominente ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.</p>	04.33.06.006
6	<p>materasso in fibra cava siliconata costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 14 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominente ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e la quantità di fibra deve pesare almeno 4,5 Kg; la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.</p>	04.33.06.009
7	<p>materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili costituito da un rivestimento esterno in cotone (in genere) che contiene diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg e di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve essere lavabile in lavatrice fino a 70°.</p>	04.33.06.012



	8	materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (con compressore) costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il gonfiaggio e della fodera il cui materiale va scelto prima dell'acquisto in relazione alle indicazioni della prescrizione. Lo spessore del materasso deve essere almeno 12 cm.	04.33.06.015
	9	materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio) ausilio costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari; gli elementi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio / sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min.] in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito; il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio; l'ausilio è generalmente dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile; lo spessore deve essere almenodi 12 cm.	04.33.06.018
	10	materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) ausilio atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute .	04.33.06.021
	11	traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio è realizzata in neoprene ignifugo con gli stessi criteri del corrispondente cuscino, di peso generalmente contenuto a 3,5 Kg circa, deve essere facilmente lavabile (con acqua e sapone); è in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima deformazione per quanto potrebbero essere necessarie delle unità di livellamento per riportare la superficie di appoggio alla stessa altezza: in casi del genere, si può prendere in considerazione la prescrizione del materasso.	04.33.06.033
	12	protezione in fibra cava siliconata per tallone (talloniera) . Ausili di protezione sono realizzati in fibra cava siliconata (circa 14 den), rivestiti da una fodera in cotone traspirante trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a velcro e sono lavabili fino a 40°	04.33.06.036
	13	protezione in fibra cava siliconata per gomito (gomitiera). Ausili di protezione sono realizzati in fibra cava siliconata (circa 14 den), rivestiti da una fodera in cotone traspirante trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a velcro e sono lavabili fino a 40°	04.33.06.039
4	LETTI ISO 18.12		
	1	letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote	18.12.07.003



	2	letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale	18.12.07.006
	3	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente	18.12.10.003
	4	LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE	18.12.10.009
	5	Letto da degenza elettrico Bariatrico a tre snodi elevabile con trendelenburg Letto smontabile a movimentazione elettrica con poggiatesta inclinabile fino a 63° e poggiambracci inclinabile fino a 30°. Piano in rete metallica rinforzata. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su otto ruote piroettanti da mm. 125 di cui quattro con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano rete è compresa tra circa cm. 20 di altezza minima e cm. 75 di altezza massima. Possibilità di movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Sostegno per alzarsi dal letto compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno. Dimensioni esterne: cm. 212x122x71/131 altezza Dimensioni rete: cm. 190x120x20/75 altezza da terra a sotto la rete Peso: kg. 110 Peso massimo sopportato: kg. 230	18.12.10.009-1
	6	sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile	18.12.27.003
	AGGIUNTIVI		
	a	asta solleva-persona con base a terra base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile.	18.12.91.003
	b	sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali; devono essere prescritte e fornite insieme con il letto	18.12.91.006
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA ISO 18.09			
5	1	seggione a configurazione fissa ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiambracci con appoggipiedi; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse).	18.09.21.003



	2	seggione a configurazione regolabile ausilio indicato per assistiti con discrete necessità posturali che consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente riportate nel progetto riabilitativo individuale. Caratteristiche: a) telaio di base munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento, b) regolazione dell'altezza per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro, con dispositivo che ne consente la variazione con l'assistito seduto, c) basculamento della seduta, d) sistema di seduta con sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione, e) fianchi e braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti di materiale lavabile ed ignifugo, f) appoggiagambe regolabili in inclinazione, g) appoggiapiedi regolabili in altezza ed in inclinazione, h) appoggiatesta regolabile in altezza.	18.09.21.006
6	Sistemi di postura modulari 18.09.39		
	1	Modulo posturale per capo	18.09.39.003
	2	Modulo posturale per bacino	18.09.39.006
	3	Modulo posturale per tronco	18.09.39.009
	4	Modulo posturale per tronco/bacino	18.09.39.012
	AGGIUNTIVI		
	a	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile	18.09.91.003
	b	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.91.006
	c	Cinghia pettorale imbottita	18.09.91.012
	d	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento	18.09.91.015
	e	Cinghia a bretellaggio imbottita	18.09.91.018
	f	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione	18.09.91.033
	g	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione	18.09.91.039
	h	Cinturini fermapiiede (coppia)	18.09.91.042
	i	Fermatallone (coppia)	18.09.91.045
	l	Tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione	18.09.91.051

4- Criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e parametri di valutazione qualitativa (70 punti su 100)

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice Appalti.

Per ogni lotto verrà aggiudicato un Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 con i primi tre classificati della graduatoria finale.



La Stazione Appaltante si riserva l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in presenza di un'unica offerta valida da graduatoria finale.

Gli appalti specifici saranno affidati dagli Enti aderenti alla convenzione di Accordo Quadro, senza riapertura del confronto competitivo, sulla base del c.d. "criterio della scelta clinica" ovvero previa adeguata motivazione della scelta.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Qualità: max 70 punti/100

Prezzo: max 30 punti/100

La valutazione qualitativa degli ausili oggetto della presente gara è affidata alla Commissione Giudicatrice all'uopo nominata, secondo i seguenti criteri di qualità:

Lotto	Criterio	Descrizione criterio di valutazione	Peso	Identificativo
1 2 3 5 6	1	Capacità di assolvere la funzione primaria (con eventuale prova pratica se richiesta)	10	Q1
	2	Servizio di personalizzazione: quantità e specializzazioni personale dedicato all'appalto; copertura territoriale dei punti di assistenza ecc; modalità di svolgimento della formazione/informazione all'assistito e/o al suo care giver; contenuti della formazione erogata; eventuali prove pratiche di addestramento; altro) <u>desumibile dal progetto tecnico</u>	12	Q1
	3	Riparazione / pezzi di ricambio garantiti per tutta la durata della fornitura (<u>allegare dichiarazione</u>)	10	Q5
	4	Caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, qualità delle finiture	10	Q1
	5	Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La Ditta dovrà indicare espressamente e chiaramente nella documentazione tecnica il numero di mesi di garanzia offerti eccedenti i 24 mesi)	8	Q3
	6	Assistenza al domicilio con intervento urgente entro 24 ore solari per periodo di garanzia dell'ausilio (<u>allegare dichiarazione</u>)	10	Q5
	7	Tempi di consegna migliorativi rispetto a tempo massimo di 10 gg lavorativi.	10	Q4



Lotto	Criterio	Descrizione criterio di valutazione	Peso	Identificativo
4	1	Capacità di assolvere la funzione primaria (con eventuale prova pratica se richiesta)	8	Q1
	2	Servizio di personalizzazione: quantità e specializzazioni personale dedicato all'appalto; copertura territoriale dei punti di assistenza ecc; modalità di svolgimento della formazione/informazione all'assistito e/o al suo care giver; contenuti della formazione erogata; eventuali prove pratiche di addestramento; altro) <u>desumibile dal progetto tecnico</u>	12	Q1
	3	Riparazione / pezzi di ricambio garantiti per tutta la durata della fornitura (<u>allegare dichiarazione</u>)	8	Q5
	4	Caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, qualità delle finiture	8	Q1
	5	Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La Ditta dovrà indicare espressamente e chiaramente nella documentazione tecnica il numero di mesi di garanzia offerti eccedenti i 24 mesi)	6	Q3
	6	Assistenza al domicilio con intervento urgente entro 24 ore solari per periodo di garanzia dell'ausilio (<u>allegare dichiarazione</u>)	10	Q5
	7	Tempi di consegna migliorativi rispetto a tempo massimo di 10 gg lavorativi.	10	Q4
	8	Servizio Post vendita di manutenzione da parte di tecnico della ditta fornitrice o dell'azienda costruttrice, per tutta la durata della fornitura, nonché di rigenerazione e sanificazione ausili (per Banca protesi rigenerate della ASL) <u>desumibile da progetto tecnico</u>	8	Q1

Per ogni lotto, saranno considerate idonee, e pertanto ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, le offerte che avranno totalizzato, prima della riparametrazione finale a 70 punti, il punteggio complessivo di **36 punti (soglia tecnica di idoneità)**.

5 - FABBISOGNI STIMATI E BASI D'ASTA

I fabbisogni stimati complessivi per tutta la durata del contratto (36 mesi+ 24 mesi) e le relative basi d'asta sono dettagliate nell'allegato A.1.2 "Fabbisogni e Basi d'asta"



6 – EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura inferiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

7 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella



presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione



Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.



3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.



2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

11 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura (OdF) e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità nel presente Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati dagli Enti che emettono l'OdF.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, con particolare riferimento *ai servizi indicati nelle lettere da a) a i) del paragrafo 1* “Oggetto del contratto” del presente Capitolato tecnico prestazionale.



3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.



11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 13 "Penali".

12 – SERVIZI ACCESSORI

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Stazione Appaltante può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Stazione Appaltante anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Stazione Appaltante la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.



13 – PENALI

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. Nel computo del ritardo non si terrà conto dei tempi necessari per l'individuazione, la personalizzazione, l'adattamento e le conseguenti modifiche eventualmente necessarie all'ausilio, su richiesta del centro prescrittore. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Stazione Appaltante di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento/risoluzione/sostituzione previsti alle lettere h) e i) dell'art. 1 "Oggetto del contratto" ogni A.S.L./E.O./IRCCS può applicare al fornitore una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini richiesti.



3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 12, comma 1, "Servizio di reportistica" la Stazione Appaltante applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

14. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e, comunque, in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di S.U.A.R., senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.



15. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di S.U.A.R.

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 commi 3 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.U.A.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.U.A.R. nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa S.U.A.R. a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di S.U.A.R.. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. S.U.A.R. potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.U.A.R. terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

16. Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a S.U.A.R. ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.



2.L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3.Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla S.U.A.R..

4.Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali S.U.A.R. procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5.Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.



17. – Aggiornamento tecnologico, ampliamento di gamma, affiancamento

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.

Per aggiornamento tecnologico, rispetto al dispositivo aggiudicato, si intendono:

- piccole modifiche apportate allo stesso senza alterarne le caratteristiche del progetto originario e, pertanto, ci si riferisce allo stesso fabbricante e allo stesso modello (nuova release/versione);
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, l'Aggiudicatario dovrà far prevenire alla S.U.A.R. una relazione da cui si evincano i vantaggi dell'aggiornamento proposto in relazione a:

1. caratteristiche tecnologiche;
2. vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d'uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione);
3. caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore sicurezza d'uso (allegare documentazione), anche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008.

Le informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti:

1. inquadramento del prodotto in termini di descrizione, funzionamento e requisiti di sicurezza;
2. analoghe indicazioni d'uso del prodotto aggiudicato;
3. data di immissione in commercio in Italia;
4. certificazioni (marchio CE);
5. CND del prodotto offerto e relativo RDM;
6. dati di efficacia e sicurezza per il disabile e l'operatore;

Il Fornitore deve essere disponibile ad inviare campionatura, qualora ritenuto necessario dalla S.U.A.R.



La S.U.A.R. provvederà all'autorizzazione a seguito di istruttoria tecnica, sottoponendo la relazione eventualmente ad una commissione tecnica per la valutazione.

L'esito della suddetta istruttoria tecnica sarà comunicato alla ditta aggiudicataria e alle Aziende Sanitarie contraenti e si procederà o meno all'autorizzazione dell'aggiornamento tecnologico.

Nel caso dell'affiancamento il Fornitore offre accanto al prodotto aggiudicato, che continua comunque a fornire, un prodotto più aggiornato.

Nel caso dell'ampliamento di gamma il Fornitore offre ulteriori misure e/o formati degli stessi dispositivi aggiudicati.

L'iter di autorizzazione dell'affiancamento e dell'ampliamento di gamma è lo stesso dell'aggiornamento tecnologico.

L'aggiornamento tecnologico, l'affiancamento, l'ampliamento di gamma possono essere autorizzati solo alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione (incluso il prezzo) e, una volta autorizzati, sono applicabili a tutte le Amministrazioni aderenti alla Convenzione di fornitura.

18. – Verifiche della fornitura

1. S.U.A.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.
3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a S.U.A.R. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.



19 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

20 – RISERVATEZZA (PRIVACY)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;



- garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



21 – SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Si rimanda alle previsioni degli artt. 17, 18 e 19 dell'Allegato A.2 "Schema di Convenzione".